

**[DECRETO DEL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
29 MARZO 1991, N. 6/L**

**Approvazione del regolamento di esecuzione dell'art. 29,  
comma 2, della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20<sup>1</sup><sup>2</sup>**

**[Art. 1 (Depubblicizzazione delle I.P.A.B.)**

1. Nell'ambito ed a seguito dell'indagine conoscitiva sulle I.P.A.B. prevista dall'art. 29 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20, ed in diretta applicazione dei principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 7 aprile 1988, n. 396, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede nella Regione Trentino-Alto Adige, le quali esplicano la loro attività in ambito non superiore a quello regionale, possono ottenere l'accertamento della carenza della natura di ente pubblico secondo i criteri e le modalità esposti negli articoli seguenti.

**Art. 2 (Elementi essenziali comprovanti la natura di I.P.A.B.)**

1. La natura di Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è esclusa a domanda negli enti che si trovano in una delle seguenti situazioni:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> In B.U. 30 luglio 1991, n. 33.

<sup>2</sup> Il Regolamento non è più efficace in quanto la legge regionale di riferimento è stata abrogata dall'art. 60, comma 1, lettera a) della l.r. 21 settembre 2005, n. 7.

---

---

- a) abbiano struttura associativa. Si considerano a struttura associativa le Istituzioni per le quali si verificano contemporaneamente i seguenti elementi<sup>4</sup>:  
siano state costituite volontariamente da privati;  
siano amministrate dai soci, nel senso che questi devono a norma di statuto nominare almeno la metà dei membri dell'organo deliberante;  
esplichino la propria attività anche sulla base di prestazioni volontarie dei soci;
- b) siano state promosse e non vengano tuttora amministrate da privati e non operino prevalentemente con mezzi privati. Si considerano promosse e tuttora amministrate da privati le Istituzioni per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:<sup>5</sup>
- l'atto costitutivo o le tavole di fondazione siano state poste in essere da privati;
  - almeno la metà dei componenti dell'organo deliberante sia eletta da privati;
  - il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale;
- c) si tratti di Istituzioni di ispirazione religiosa o che comunque, per statuto, assistano esclusivamente o prevalentemente religiosi. Si considerano di ispirazione religiosa le Istituzioni per le quali contemporaneamente si verificano i seguenti elementi:<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Comma modificato dal DPRReg. 23 luglio 2001, n. 11/L.

<sup>4</sup> Comma modificato dal DPRReg. 23 luglio 2001, n. 11/L.

<sup>5</sup> Comma modificato dal DPRReg. 23 luglio 2001, n. 11/L.

<sup>6</sup> Comma modificato dal DPRReg. 23 luglio 2001, n. 11/L.

- l'attività istituzionale svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;
  - siano collegate ad una confessione religiosa da disposizioni statutarie che stabiliscono la designazione negli organi deliberanti di ministri del culto o di appartenenti ad istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, ovvero che prevedono la collaborazione di personale religioso quale momento essenziale di gestione del servizio;
- d) svolgano esclusivamente o prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare, ad esclusione di quelle per le quali l'attività scolastica costituisce l'integrazione di una diversa gestione istituzionale, quali convitti, istituti di ricovero, orfanotrofi.<sup>7</sup>

### **Art. 3 (Domanda di depubblicizzazione)**

1. Le Istituzioni che ritengono di non possedere gli elementi essenziali di I.P.A.B. secondo quanto disposto al precedente articolo 2, comma 1, possono presentare istanza ai fini dell'accertamento in capo alle stesse della carenza della natura e dei caratteri di I.P.A.B..

2. L'istanza deve essere deliberata dall'organo dell'Istituzione competente in tema di modificazioni statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti e presentata alla Regione Trentino-Alto Adige.

---

<sup>7</sup> Comma modificato dal DPRReg. 23 luglio 2001, n. 11/L.

---

---

**Art. 4 (Provvedimento di accertamento della presenza o meno della natura e dei caratteri di I.P.A.B.)**

1. La Giunta regionale, previo parere del Comitato consultivo regionale per l'assistenza e la beneficenza di cui alla legge regionale 29 maggio 1962, n. 9, accerta se le Istituzioni richiedenti rientrano o meno nelle fattispecie di cui al precedente articolo 2, comma 1.

2. La deliberazione di cui al comma precedente viene inviata a cura della Regione Trentino-Alto Adige all'Ente richiedente ed alla Provincia autonoma territorialmente competente.

3. Entro 60 giorni dall'invio di cui al precedente comma e nel caso di accertamento negativo della presenza della natura e dei caratteri di I.P.A.B., l'Istituzione interessata deve presentare istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alla Provincia autonoma territorialmente competente, dandone tempestiva comunicazione alla Regione Trentino-Alto Adige.

4. La deliberazione della Giunta regionale di accertamento negativo non è efficace fino a quando la Provincia autonoma competente non abbia, con proprio provvedimento, riconosciuto la personalità giuridica di diritto privato dell'istituzione richiedente.]

---

---